

COMITATO PARITETICO

DELLE COMMISSIONI

**11^a (Lavoro e previdenza sociale)
del Senato della Repubblica**

e

**XI (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati**

INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA SICUREZZA E L'IGIENE DEL LAVORO

10° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1997

**Presidenza del presidente SMURAGLIA
indi del vice presidente SANTORI**

INDICE**Sui lavori del Comitato**

PRESIDENTE:	
- SMURAGLIA (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>), senatore	Pag. 3

Audizione dei rappresentanti della FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL

PRESIDENTE:		
- SMURAGLIA (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>), senatore	Pag. 3,	
	8, 10 e <i>passim</i>	
MONTAGNINO (<i>PPI</i>), senatore	11	
STELLUTI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>), deputato ...	10	
PELELLA (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>), deputato....	9, 10	
		<i>FALCHI</i>
		Pag. 7, 8, 12
		<i>PASSARO</i>
		4, 11
		<i>TOSI</i>
		6, 9, 13

Audizione dei rappresentanti della FILCEA-CGIL e della UILCER-UIL

PRESIDENTE:		
- SANTORI (<i>Forza Italia</i>), deputato .	Pag. 14, 18	
		<i>MAZZA</i>
		Pag. 14

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i signori Gianfranco Tosi, della Fiom-Cgil, Luciano Falchi, della Fim-Cisl e Antonio Passaro, della Uilm-Uil; i signori Felice Mazza, della Filcea-Cgil e Sandro Santicchia, della Ulcer-Uil.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

Sui lavori del Comitato

PRESIDENTE. Avverto preliminarmente i colleghi che la programmata audizione dei rappresentanti della Cgil, Cisl e Uil non avrà luogo nella seduta odierna, essendo pervenuta questa mattina dalle suddette Confederazioni sindacali la richiesta, della quale la Presidenza prende atto, di tenere l'audizione in una fase successiva dell'indagine.

Avverto altresì che, in ragione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea del Senato, le audizioni dei rappresentanti della Ugl, della Ugl-metalmeccanici, della Ugl-chimici e della Cisl, nonché dei rappresentanti della Confindustria, dell'Ance, dell'Intersind e dell'Assicredito, previste per oggi, sono rinviate ad altra seduta.

Audizione di rappresentanti della Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sospesa nella seduta dell'8 aprile scorso.

Procediamo all'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil.

L'idea base del Comitato che sta svolgendo l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro era quella di ascoltare i rappresentanti delle confederazioni sugli aspetti di carattere generale complessivo e, poi, di approfondire specificamente quei settori che sono investiti maggiormente da queste tematiche: oggi parleremo del settore metalmeccanico e chimico, abbiamo già ascoltato i rappresentanti del settore edilizio e ne approfondiremo eventualmente altri.

Mi rivolgo subito agli auditi ben sapendo che essi conoscono le finalità e l'obiettivo dell'attività del Comitato e, dunque, anche quali sono gli aspetti che ci interessano. Noi intendiamo conoscere quale sia lo stato della situazione dal punto di vista della prevenzione e della sicurezza ed, inoltre, se ci siano aspetti specifici per il vostro settore rispetto a quelli più generali, sia per quanto riguarda le misure di prevenzione, che gli aspetti relativi alla presenza dei rappresentanti dei lavoratori in questo settore particolare. Vogliamo sapere dell'efficacia della loro azione

ed eventualmente quali siano i problemi che si pongono: statisticamente, infatti, il vostro è uno dei settori che evidenzia indici piuttosto elevati in materia di infortuni.

Do la parola al dottor Antonio Passaro, rappresentante della Uilm-Uil.

PASSARO. Non vi è dubbio che l'attenzione della categoria dei metalmeccanici sui temi della sicurezza e della prevenzione ha avuto un forte impulso anche grazie all'emanazione del decreto legislativo n. 626 del 1994. A tale proposito va riconosciuto al legislatore nazionale e a quello comunitario di aver razionalizzato, con questo tipo di provvedimento, un sistema preesistente e di aver introdotto, peraltro, nelle fabbriche con meno di 15 dipendenti la figura del delegato alla sicurezza. Sono due aspetti di grande rilievo che vanno senz'altro sottolineati.

Alle Commissioni lavoro di Senato e Camera va il merito, inoltre, di aver dato vita a questo Comitato paritetico per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro. Una sollecitazione in questo senso era stata espressa proprio dalla segreteria nazionale del sindacato dei metalmeccanici in seguito al gravissimo incidente mortale occorso nel mese di ottobre 1996 ad alcuni lavoratori del settore che erano in servizio presso la Snam di Portovenere durante alcune prove tecniche di collaudo.

Fatta questa premessa, non vi è dubbio che il decreto legislativo n. 626 è apprezzabile anche per aver previsto un meccanismo di rinvio alla contrattazione tra le parti per la definizione delle modalità di designazione ed elezione del rappresentante per la sicurezza. Questo il sindacato lo ha apprezzato molto perchè effettivamente un meccanismo di rappresentanza integralmente definito in via legislativa sarebbe stato molto complicato.

Va detto inoltre – nel prosieguo faremo alcune precisazioni – che gli accordi applicativi sono stati firmati a livello interconfederale. Ci sono invece problemi per quanto riguarda la sottoscrizione di accordi applicativi a livello di categoria.

Siamo in possesso di una serie di dati provvisori – forniremo un dattiloscritto in proposito – relativi alle strutture regionali e provinciali, in particolare alla elezione dei delegati alla sicurezza; su questo il mio collega fornirà delle notizie specifiche. Abbiamo individuato il numero delle aziende – ripeto che si tratta di dati provvisori ma significativi –, il totale degli addetti coinvolti, il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) eletti regione per regione. È un dato abbastanza importante, anche se bisogna tener conto del fatto che vige un regime transitorio fissato da un accordo interconfederale, regime che terminerà nei prossimi mesi quando occorrerà provvedere alla rielezione dei delegati delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) in tutte le fabbriche metalmeccaniche. Infatti, dal mese di maggio al mese di ottobre sarà rinnovata la stragrande maggioranza delle Rsu metalmeccaniche e quindi avverrà anche la elezione diretta dei delegati alla sicurezza secondo i meccanismi fissati dall'accordo interconfederale.

Per i delegati alla sicurezza l'accordo prevede un percorso formativo che sta procedendo francamente a rilento in alcune realtà, mentre sta andando abbastanza bene nelle aziende più grandi. Penso, ad esempio, alla Fincantieri che è una realtà abbastanza grande e molto importante dove la questione della salute e della sicurezza è molto sentita proprio perchè purtroppo sono avvenuti molti incidenti. Non altrettanto bene possiamo dire delle piccole e medie aziende dove il coinvolgimento del sindacato non è così immediato come nelle realtà più grandi. Tuttavia le tre organizzazioni sindacali, Fiom, Fim e Uilm, hanno cercato di sopperire in modo non istituzionale ma *ad adiuvandum* questo percorso formativo attraverso una capillare opera di informazione soprattutto dei propri delegati sindacali. Abbiamo raggiunto in questi due anni circa tremila delegati alla sicurezza ai quali abbiamo fornito una serie di supporti per cercare di sopperire alle lacune determinatesi in seguito alla circostanza che non in tutte le realtà aziendali si è provveduto alla formazione del delegato alla sicurezza (il che ovviamente auspichiamo avvenga il più rapidamente possibile).

Voglio sottolineare anche che purtroppo sull'applicazione immediata del decreto legislativo n. 626 hanno avuto riflessi negativi i continui rinvii che ci sono stati nel tempo; alcuni segnali contraddittori che sono giunti circa l'applicazione immediata della legge hanno creato problemi dal punto di vista operativo. Ha influito negativamente anche la voce che si è diffusa all'interno di alcune fabbriche circa la presunta responsabilità penale o civile che colpirebbe il delegato alla sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni. Il nostro lavoro è stato piuttosto duro per cercare di convincere i nostri delegati che in realtà non è affatto vero che il delegato alla sicurezza, in base ovviamente al dettato legislativo, possa avere conseguenze penali per il suo operato. Comunque questo è un elemento che ha frenato l'attuazione della norma perchè molti delegati, presumendo erroneamente di poter subire conseguenze penali e civili in base ad un loro eventuale errato agire nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge, hanno spesso evitato di assumersi l'incarico. Purtroppo questa voce è stata diffusa ed ha creato difficoltà operative.

In conclusione, voglio ricordare le difficoltà che abbiamo incontrato come categoria nell'applicazione dell'accordo con la Federmeccanica, l'Intersind e la Confapi. Abbiamo avuto grosse difficoltà con le nostre controparti e non siamo addivenuti all'accordo perchè il confronto si è arenato, in particolare sui temi relativi alla rappresentanza delle aziende con meno di 15 dipendenti. In particolare la Federmeccanica ha alzato letteralmente un muro: non voleva l'applicazione di questa parte della norma per le aziende con meno di 15 dipendenti. Riprenderemo il confronto il più presto possibile, speriamo di poter superare gli ostacoli e di arrivare ad accordi anche di carattere categoriale necessari per regolamentare la formazione.

Ci sono altri aspetti che non attengono al decreto legislativo n. 626: ovviamente il problema della sicurezza e della salute sul lavoro non nasce con questa normativa ma è piuttosto radicato nel settore metalmeccanico, soprattutto nei comparti della siderurgia e della cantieristica dove esistono problemi molto gravi e sentiti legati anche agli appalti.

Esistono problemi relativi all'amianto e ai lavori usuranti, problemi davvero molto gravi che ovviamente hanno delle ripercussioni anche di carattere previdenziale. Vi sono questioni che esulano, vanno al di là degli aspetti specifici concernenti la sicurezza e riguardano problematiche previdenziali, che però a mio parere vanno affrontati con grande urgenza, ripeto, in particolare nel settore della cantieristica con riferimento ai lavori usuranti e all'uso di amianto; c'è poi un problema relativo agli appalti. In realtà, sono tutte questioni di gravità notevole per il nostro settore.

Per quanto riguarda i dati tecnici e gli aspetti specifici sia delle Rsu sia degli infortuni, a cui facevo cenno prima, può riferire il collega Tosi.

TOSI. Per quanto riguarda le cifre abbiamo portato, come si è detto, un *pro memoria*, di cui lasciano alcune copie, insieme ad una lettera; non vi tedierò con la loro lettura integrale, ma fornirò solamente alcuni dati. Nel 1996 siamo stati presenti come strutture sindacali in 8.485 aziende in Italia (circa il 60 per cento di quelle conosciute), pari a 906.092 dipendenti, con un totale di 25.281 delegati Rsu, di cui 5.714 delegati RLS.

L'unico meccanismo che sembrerebbe non aver funzionato è quello precedentemente sottolineato da Passaro, vale a dire questa campagna psicologica nei confronti del delegato alla sicurezza che avrebbe avuto responsabilità penali. Questo aspetto è stato deleterio, però lo sforzo organizzativo realizzato, vale a dire 5.714 delegati alla sicurezza (gli RLS) su 8.485 aziende (anche se in alcune aziende ci sono anche sei delegati), ci consente di poter disporre di un ramificazione molto diffusa. Oggi, a me pare, che il problema più grosso sia rappresentato, come sapete bene, dal fatto che forse esiste il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ma può non esistere la struttura sindacale di rappresentanza all'interno della stessa azienda. Questo fenomeno si verifica non tanto nelle grandi aziende, quanto nelle piccole, quelle che occupano 15, 20 dipendenti, dove è molto diffusa la pratica della elezione diretta da parte dei lavoratori in modo autonomo, con ogni probabilità d'accordo con il datore di lavoro, di una persona che svolga il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rischio probabilmente è che in questo modo si proceda ad assunzioni di responsabilità di tipo burocratico, rispettando la legge in termini formali (con comunicazione agli uffici competenti di tutte le nomine dovute), ma nella realtà si tenda a continuare come in passato.

Fiorisce, per contro, una moltitudine di operatori nel campo dell'assistenza e dei servizi alle imprese per redigere i documenti di valutazione dei rischi: è diventato un grosso affare proprio dal punto di vista del mercato. Questo servizio di consulenza, che non è una consulenza qualificata ma di servizio per svolgere le varie pratiche, spesso comporta alti costi. È un elemento, questo, che voglio segnalare in questa sede perché si verifica sempre più spesso, specialmente dal momento in cui si è passati all'applicazione degli obblighi di legge per le aziende con meno di 15 dipendenti.

Per quanto riguarda le altre questioni già il collega Passaro ha ricordato alcuni aspetti; quel che preme anche a me sottolineare è l'aspetto relativo alle imprese di appalto, perchè i lavoratori metalmeccanici spesso operano in contiguità con lavoratori di altri settori, anche presso enti economici dove non si applica il decreto legislativo n. 626, come ad esempio nella pubblica amministrazione. Esiste quindi un problema di coordinamento, in quanto la normativa prevede, da un lato, che il responsabile per la sicurezza è il datore di lavoro, dall'altro afferma che è il committente ad essere il responsabile dell'insieme del perimetro di lavoro: il delegato alla sicurezza dell'azienda che va a lavorare in appalto non ha competenza. È un elemento che crea problemi, perchè i nostri lavoratori operano negli impianti Telecom, Enel, delle Ferrovie dello Stato con grossi problemi di sicurezza, come potete immaginare; su questo aspetto c'è un vuoto normativo.

L'ultima questione su cui mi attardo è quella relativa all'amianto, presente anche nelle domande che ci sono state inviate preventivamente. Fermi restando i problemi dell'infortunistica, che sono molto documentati dalle statistiche dell'Inail (possiamo riesaminare il tema), per l'amianto si registra l'applicazione della legge sulla dismissione dell'amianto, mentre rispetto alle pratiche effettive di riconoscimento dei trattamenti previdenziali dei lavoratori abbiamo un ritardo mostruoso di procedure, difficoltà di ispezioni e di documentazione. Vi sono inoltre aspettative fortissime da parte dei lavoratori, perchè fino ad un certo punto non sapevano che l'amianto fosse una sostanza pericolosa; poi fu decretato che lo si doveva eliminare e a quel punto fu considerata diversamente la salute dai singoli lavoratori, perchè non si trattava solo del beneficio di cinque o dieci anni di prepensionamento, ma di considerare lo stato di salute del lavoratore esposto all'amianto. Ricordo questo problema molto sinteticamente, come un *flash*, dato che ritengo inutile articolare ragionamenti molto lunghi su elementi molto noti.

Pertanto, quando si parla di igiene, di ambienti di lavoro, di salute, sul complesso di tali aspetti è opportuno che si operino miglioramenti anche nelle procedure.

In relazione alla questione del lavoro nocivo, quindi della prevenzione e, soprattutto, del lavoro usurante, occorre considerare a che punto siamo e dove vogliamo arrivare.

FALCHI. Signor Presidente, leggerò un testo da noi predisposto, poi svolgerò alcune considerazioni. Abbiamo preparato un scheda dalla quale risulta che quella dei metalmeccanici è fra le categorie industriali più consistenti e purtroppo anche una di quelle maggiormente interessate agli infortuni. Noi abbiamo circa 266.000 aziende, di cui 168.000 sono aziende artigiane; gli addetti del settore sono 1.700.000. Nel 1995, a fronte di un totale di circa 898.000 infortuni, circa 210.000 hanno riguardato lavoratori metalmeccanici. I settori più colpiti, come è noto, sono la cantieristica e la siderurgia. Per il 1996 non abbiamo ancora i dati precisi ma, almeno per quanto ne sappiamo, le previsioni parlano di circa 873.000 infortuni, in calo quindi rispetto

agli altri anni: speriamo che lo stesso calo si possa registrare anche all'interno della nostra categoria.

Nel periodo 1991-1995 i dati riportano 7.731 infortuni mortali in tutti i settori, di cui 1.121 soltanto nel 1995; nella nostra categoria sono morte per infortunio, nello stesso periodo 1991-1995, 791 persone, cioè il 10,2 per cento del totale, di cui 98 (8,7 del totale per cento) soltanto nel 1995, quindi c'è da questo punto di vista un peggioramento. Gli infortuni con inabilità permanente di varia gravità nella nostra categoria sono stati 6.500 nel 1993, 5.700 nel 1994 e 8.500 nel 1995.

PRESIDENTE. Questi dati sono di vostra elaborazione?

FALCHI. Sono dati elaborati da varie fonti. Non provengono solo dall'Inail.

PRESIDENTE. Volevo capire se si trattava di dati dell'Inail. Altrimenti potrebbero sorgere delle obiezioni, perchè tengono conto di alcuni elementi e non di altri.

FALCHI. Quel che constatiamo è che gran parte degli infortuni più gravi si verificano nelle aziende di minori dimensioni. Infatti, nelle piccole aziende industriali metalmeccaniche fino a 15 dipendenti e da 16 fino a 30 dipendenti il tasso di frequenza degli infortuni è rispettivamente di 66 e di 81 casi l'anno su 1000 operai. Il tasso di gravità di giorni perduti all'anno, per ogni operaio, per le stesse classi di addetti, è pari rispettivamente a 7,67 e 7,86 giorni l'anno.

Per le aziende artigiane credo che ci sia un problema noto a tutti: nonostante l'accordo interconfederale sia stato stipulato nel 1995, tale accordo non è ancora operativo per l'esistenza di un contenzioso aperto con una delle associazioni artigiane. Il tasso di frequenza degli infortuni per le aziende artigiane fino a 15 addetti e da 16 a 30 addetti si attesta rispettivamente a 144 e a 113 operai per anno e le aziende di minori dimensioni sono le più colpite. Il tasso di giorni perduti sale a 14 giorni l'anno fino a 15 addetti e a 12 giorni l'anno da 16 a 30 addetti.

Nella nostra categoria, come è noto, si sono verificati gli incidenti più gravi, con il maggior numero di morti, come quelli della Mecnavi di Ravenna, della Fincantieri di Genova e l'ultimo verificatosi in una fabbrica di esplosivi di Brescia.

PRESIDENTE. Vorrei un chiarimento per quanto riguarda il tema dell'amianto. Ci sono due problemi: uno, relativo al suo impiego (da una certa data l'amianto è stato vietato e non si dovrebbe più usare); l'altro, relativo alla distruzione di strutture nelle quali fosse presente. L'impressione, almeno per il primo momento, è che siano rispettate poco le regole di sicurezza, per cui è spesso accaduto che nello smantellamento di una fabbrica che aveva il tetto d'amianto si sia finito per mettere in giro fibre pericolose.

In materia, poi, è intervenuta anche una normativa che dovrebbe riguardare proprio le operazioni di bonifica: vorrei sapere se viene appli-

cata compiutamente e se può ritenersi sufficiente per la risoluzione del problema questo intervento normativo.

TOSI. Su quest'aspetto c'è incertezza, perchè in realtà l'amianto è rimasto; lo abbiamo anche nelle vetture ferroviarie e nelle navi. Il naviglio straniero che arriva in Italia ha amianto a bordo ed è sottoposto alla regolamentazione delle varie nazioni di cui battono bandiere, però i lavoratori metalmeccanici operano su queste navi per lo smantellamento e per tutti gli interventi ordinari, anche se non tutto il lavoro viene svolto dagli operai e dai tecnici metalmeccanici.

Esistono molti tetti costruiti in «Eternit», ma spesso viene consigliato di non smantellarli perchè il tagliarli produrrebbe una pericolosità maggiore e soprattutto perchè spesso si taglia il tetto mentre i lavoratori sotto lavorano alle macchine, producendo danni ancora più rilevanti. Quindi c'è un orientamento di questo tipo.

Per quanto riguarda lo smaltimento dell'amianto, voi sapete che in Italia esistono solo due discariche autorizzate – che sono quasi colme – fermo restando che è spesso uso e costume dei cittadini rompere a colpi di martello i contenitori d'acqua in amianto delle abitazioni e buttarli o nei cassonetti o nelle discariche comunali.

In tal modo credo di aver risposto alla sua precisa domanda. Comunque abbiamo avuto il caso della Sofer di Napoli, dell'Avis, di aziende dove si costruiva materiale ferroviario; della Breda di Pistoia, dove sono in corso 200 cause per il riconoscimento di esposizione all'amianto con le procedure burocratiche di cui parlavo prima: si deve andare in giudizio benchè ci siano casi plateali di decessi causati dall'esposizione all'amianto. Anche alla stessa Ferrosud di Matera, benchè ci sia stato il riconoscimento ai lavoratori che chiedono il riconoscimento di esposizione continua in applicazione della legge n. 257 del 1992, le procedure burocratiche messe in atto impediscono il diritto al risarcimento.

La valutazione dell'esposizione deve essere sempre effettuata sui singoli individui, su determinate mansioni, perchè la legge prevede che il lavoratore deve essere stato condannato a vita e deve avere avuto un'esposizione continuativa di otto ore al giorno all'amianto, perchè se per caso il suo lavoro per quattro ore prevede l'occuparsi di altre faccende non ci sarebbe più esposizione continuativa. Si tratta di parametri probabilmente congegnati male, in base ai quali prevale un criterio quantitativo.

PELELLA. Quello che lei dice non c'è nella legge. L'esposizione minima deve essere di dieci anni in attività utilizzando l'amianto. Poi, possono esservi anche delle letture gratuite.

TOSI. Quando parlavo di procedure burocratiche, intendevo dire quello che lei ha detto.

C'è poi anche l'altro aspetto relativo al tasso di densità dell'amianto nell'ambiente. Si deve superare il fattore 1 di addensamento ed

è chiaro che è difficile calcolare se tredici o quindici anni fa venisse superato questo fattore.

Abbiamo delle discussioni aperte con la stessa Fincantieri in merito a come costruiva le navi che già viaggiano da 10-15 anni, perchè ad alcuni risulta che per saldare si usavano materiali contenenti amianto, mentre altri sostengono che erano già stati aboliti. Si tratta di una discussione che può essere chiarita solo dal magistrato.

Mi sembrava che lo spirito della legge fosse quello di bonificare non solo le condizioni ambientali ma anche di affrontare il problema della salute di quei lavoratori esposti all'amianto. Forse, quando fu varata quella legge si pensava che il caso fosse solo quello della Sofer di Napoli o al massimo dell'Avis, un problema quindi ridotto e contenuto. Poi si è scoperto che oggi ci sono - se il dato è esatto - circa 68.000 domande in Italia di riconoscimento di esposizione all'amianto, che crescono progressivamente. Non si tratta quindi solo della Sofer, dell'Avis o della Breda, bensì di un problema più generale.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi, desidero ricordare che dalle ore 16 in poi potremmo dover andare in Aula per la conversione di un decreto-legge in scadenza. Raccomando pertanto ai colleghi la massima concisione.

PELELLA. Voglio chiedere dei chiarimenti in ordine al decreto-legge n. 626 del 1994. Da alcune organizzazioni sindacali di periferia pervengono denunce in ordine ad uno scarso o insufficiente rapporto tra rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le aziende. Una delle ultime denunce si è manifestata in conseguenza di un grave incidente accaduto in una centrale dell'Enel in provincia di Messina, specificamente nell'area di Milazzo.

Vorrei sapere, quindi, rispetto all'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626, quali sono le notizie in vostro possesso. È importante, soprattutto per ciò che attiene la messa a punto dei piani di sicurezza ambientale, che tra le aziende e i rappresentanti dei lavoratori vi sia uno scambio di informazioni.

Seconda domanda: che rapporto c'è tra l'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e quella della direzione dell'azienda e quali sono i criteri in base ai quali questi rappresentanti vengono designati? In alcune realtà, infatti, spesso si tratta di figure di comodo; in altre, invece, sono eletti sulla base di una consapevole scelta dei lavoratori.

STELLUTI. Vi sono delle difficoltà di applicazione della norma all'interno del rapporto tra questo tipo di imprese. È stato fatto anche un riferimento ad un contenzioso. Vorrei allora sapere quali sono i contenuti di tale contenzioso.

Un'altra domanda che vorrei rivolgermi è legata al fatto che, se ho capito bene, la vostra categoria è prevalentemente esposta al rischio all'interno dei cantieri, anche se non esclusivamente. Vi chiedo se la recente norma sui cantieri possa rappresentare un elemento utile e se sa-

pete come sia stata ideata. Vorrei conoscere se vi sono problemi al riguardo, se si tratta di un intervento utile e così via, senza dilungarmi sulle analisi perchè credo che il problema sia sufficientemente noto.

MONTAGNINO. Lei ha parlato di lavori usuranti; vi sono ovviamente riflessi sul piano sia della previdenza che della salute. C'è da parte del sindacato una difficoltà nell'individuare quelli che sono i lavori usuranti, così come vengono definiti anche dal Governo?

PRESIDENTE. Dove vi sono presenti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vorrei sapere se essi riscontrano delle difficoltà nello svolgimento della loro attività e quale sia l'atteggiamento da parte imprenditoriale nei loro confronti? Si agevola il loro lavoro, oppure lo si contrasta e si considera tali rappresentanti utili solo per quei momenti in cui è prevista dalla legge una consultazione obbligatoria?

PASSARO. Il problema è che oggettivamente vi sono delle situazioni di difficoltà nel rapporto tra i delegati alla sicurezza e le aziende, soprattutto nelle aziende medio-piccole, perchè nelle grandi realtà aziendali – penso ad esempio alla Fiat – la questione in genere non si presenta. Purtroppo abbiamo riscontrato in alcuni casi un rapporto che definirei burocratico, nel senso che in alcune realtà le aziende compiono burocraticamente solo quelle attività che vengono richieste loro dalla normativa. Viene richiesta al delegato per la sicurezza non un'azione di partecipazione – quale invece dovrebbe essere – ma semplicemente una presa d'atto, una firma burocratica che attesterebbe il compimento delle incombenze burocratiche a cui sono sottoposte le aziende in base al decreto legislativo n. 626 del 1994. Tutto ciò è stato anche oggetto di lamentele da parte di molti delegati alla sicurezza i quali si sono rifiutati di firmare il famoso piano per la sicurezza proprio per il fatto di essere stati chiamati esclusivamente ad apporre la firma per presa visione, senza poter dare alcun tipo di contributo.

La situazione è abbastanza complicata e si complica ancora di più per il fatto che molti dei delegati alla sicurezza non hanno ricevuto – o l'hanno ricevuta in modo insufficiente – quella formazione per poter giudicare e dare un contributo attivo e partecipativo al documento; infatti tale formazione o non è stata data oppure è stata fornita ma è ancora insufficiente e il delegato è nella condizione di poter esprimere solo un sì o un no. In questi mesi stiamo lavorando per aumentare i momenti di formazione per i nostri delegati, sollecitando le aziende ad attivare i relativi corsi di formazione.

Voglio rispondere – dopo di che lascio la parola ai colleghi – a proposito del contenzioso circa la direttiva cantieri. Quest'ultima purtroppo – dico purtroppo perchè vi è in me un certo rammarico per questo – non è applicabile, come noi invece avremmo voluto, alla nostra categoria. La direttiva cantieri infatti si applica esclusivamente – e questa è l'interpretazione che è stata data anche dalla circolare del Ministero del lavoro – e in maniera restrittiva soltanto ai cantieri del genio civile. Quindi, praticamente, o noi abbiamo lavoratori metalmeccanici che

operano in cantieri di ricostruzione civile (ma si tratta di casi rarissimi) o altrimenti la direttiva cantieri non si applica.

Penso a quali risultati positivi avrebbe potuto portare l'applicazione e l'estensione di tale direttiva alla categoria dei metalmeccanici. Invece, l'interpretazione circa l'applicazione di quella legge è stata – come ho già detto – restrittiva e quindi non possiamo attuarla in molte realtà dove sarebbe stata utile.

Concludo rispondendo alla domanda a proposito del contenzioso con le nostre controparti. Volevamo ottenere il miglior risultato dell'applicazione del citato decreto legislativo n. 626 anche nelle piccole realtà proprio con la figura del delegato interaziendale, perchè nelle aziende con meno di 15 dipendenti si verifica proprio quel meccanismo a cui accennavamo prima, cioè quello di un mero controllo sulla carta. La istituzione di un delegato interaziendale avrebbe creato invece presupposti diversi e, inoltre, avrebbe dato la possibilità di istituire figure professionalmente più preparate mettendo il settore nelle condizioni di operare e di applicare la legge anche in quelle realtà dove oggi tale applicazione, di fatto, non avviene. Dobbiamo purtroppo scontrarci anche con la controparte che interpreta – dal lato suo legittimamente – in modo restrittivo l'articolo 18 del decreto legislativo n. 626. Pertanto credo che difficilmente riusciremo a risolvere il problema.

FALCHI. Il problema delle dimensioni dell'impresa è sicuramente importante. Più è piccola l'azienda e più si complica la questione dal punto di vista della sicurezza; questa è una delle discriminanti. Un'altra, riguarda la maggiore o minore attitudine alle relazioni sindacali; nelle aziende piccole e medie dove vi è un sistema di relazioni che funziona e si investe sulla «risorsa umana» le cose funzionano in maniera migliore, per cui vi sono piccole aziende dove si lavora meglio e grandi aziende dove non si lavora bene.

Sulla questione relativa ai lavori usuranti e precisamente sulla difficoltà di definizione di questi da parte del sindacato devo dire che abbiamo un unico riferimento che è rappresentato dal decreto legislativo n. 374 dell'11 agosto 1993. Se lo applicassimo automaticamente alla nostra categoria riguarderebbe il 40 per cento dei lavoratori. Cito i lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati, i lavori ad alte temperature, i lavori in cassoni ad aria compressa e così via: gran parte l'industria metalmeccanica è coinvolta in questo tipo di operazioni.

Se non vi è una maggiore precisione nella definizione di queste lavorazioni mi pare estremamente complicato poter intervenire. Ci sembrano pertanto indicazioni molto generiche che vanno precisate. Siccome una parte dei costi dell'operazione, che comporta dei benefici per i lavoratori, deve essere scaricata dalle parti con la contrattazione, un chiarimento sarebbe di non poco conto.

Vengo ora alla questione del contenzioso con gli artigiani. Vi è un problema per quanto riguarda la competenza del rappresentante dei lavoratori, se deve essere territoriale o aziendale. Dal nostro punto di vista l'elemento preoccupante è che laddove la competenza fosse a livello aziendale, le aziende vorrebbero fare da sè senza l'intervento della con-

troparte: sarebbe l'azienda che elegge e che fa tutto senza l'altro contraente dell'accordo interconfederale, che è il sindacato.

TOSI. Vorrei riportare l'attenzione su due notizie che forse abbiamo dimenticato. In primo luogo vi è la questione delle strutture sanitarie di vigilanza, cioè il servizio di medicina del lavoro, che soffre di carenze di organico. Nel migliore dei casi gli ispettori sono due o tre per tutta una Asl, ma questo si verifica forse solo nell'Emilia Romagna. Nel territorio nazionale vi è una moltitudine di imprese che è difficilissimo sorvegliare nonostante il notevole sforzo degli ispettori di medicina del lavoro, che lavorano anche fuori orario. Pertanto vi è in primo luogo un problema di organici; il decreto legislativo n. 626 senza un'adeguata struttura di sorveglianza e vigilanza resterebbe inapplicato nel suo elemento per così dire preventivo, che si realizza nel sostegno ai delegati sindacali, agli RLS e agli imprenditori nel trovare le migliori soluzioni applicative. Dovrebbe essere il servizio di medicina del lavoro ad agevolare, consigliare e supportare in questo compito; invece c'è un arretramento generale.

È una segnalazione che ci viene da varie parti del territorio nazionale: le capacità e i mezzi tecnici a disposizione di queste strutture sono insufficienti.

In situazioni ancora più delicate, come ad esempio quella del porto di Genova, la presenza costante dei funzionari del servizio di medicina del lavoro nell'area portuale rischia di snaturarsi nel momento in cui sarà emanato il regolamento del Ministero dei trasporti e della Marina mercantile per le aree portuali. Infatti, mentre la funzione tecnica, ma anche legale e penale, resta attribuita al servizio di medicina del lavoro e agli ispettori delle Asl, l'ente porto - sulla base di detto regolamento - può diventare il coordinatore della sicurezza nell'area portuale, con la duplice veste di concessionario e di controllore della sicurezza. Questo in un settore in cui vi è la presenza di naviglio straniero, con l'intervento contemporaneo di lavoratori di diverse imprese, situazioni tutte che possono provocare disastri ancor più di quelli determinati da una prova a mare che ha già causato vittime. La quantità degli infortuni giornalieri e le condizioni in cui operano questi lavoratori sono estremamente preoccupanti.

Faccio un breve cenno all'amianto. Tenete conto che i motori marini a tutt'oggi necessitano dell'amianto, in quanto la guarnizione della testata in amianto resiste alle altissime temperature; l'amianto viene anche utilizzato per coibentare l'area dei motori per poter proteggere i lavoratori; nei sistemi di armamento, di cui non parliamo mai, per i radar e le radio frequenze, i migliori pannelli sono quelli rivestiti di acciaio che contengono lastre di amianto. In questi casi si deve stabilire qual è il rischio peggiore, in quanto il pannello sicuramente protegge l'operatore militare dalle radiazioni, ma l'operatore dell'Alenia o di altre aziende che fa manutenzione su quegli impianti è lì che deve mettere le mani. Vi è un intreccio molto delicato di problemi e di competenze; ad esempio negli arsenali navali militari dove è competente la Marina militare, l'intervento sanitario prevalente è quella della sanità della Marina mili-

tare: l'altra autorità che può intervenire, in quelle aree protette dal segreto militare, è quella giudiziaria.

Come vedete, quindi, le difficoltà applicative non sono soltanto quelle di una centrale Enel, per la quale l'Enel stessa non è responsabile perchè è solo un coordinatore, mentre le imprese sono responsabili a loro volta. Vi consegno il *pro-memoria* e la lettera dei segretari generali di Fim, Fiom e Uilm indirizzate al presidente della Camera dei deputati, onorevole Violante.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il contributo fornito.

Dichiaro conclusa l'audizione, pregando di trasmettere al Comitato la documentazione scritta in loro possesso.

Poichè, come avevo preannunciato, i senatori devono raggiungere l'Aula, pur se questo mi dispiace perchè avrei voluto essere presente a tutta la seduta, propongo che le audizioni continuino con la partecipazione dei soli deputati.

A tal fine invito l'onorevole Santori ad assumere la presidenza.

Presidenza del vice presidente SANTORI

Vengono congedati i rappresentanti della Fiom-Cgil, della Fim-Cisl e della Uilm-Uil e vengono introdotti i rappresentanti della Filcea-Cgil e della Ulcer-Uil.

Audizione di rappresentanti della Filcea-Cgil e della Ulcer-Uil

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti dei lavoratori chimici per aver risposto al nostro invito.

Come voi sapete stiamo effettuando una panoramica generale sull'applicazione del decreto legislativo n. 626 e delle difficoltà ad esso connesse. Vi cedo subito la parola per una esposizione introduttiva, alla quale seguiranno, eventualmente, le domande dei commissari.

MAZZA. Devo dire che nel settore chimico e affini non abbiamo incontrato particolari difficoltà ad applicare il decreto legislativo n.626 del 1994, in quanto già prima della sua emanazione avevamo negoziato una procedura che teneva conto dei contenuti della direttiva comunitaria 89/391/CEE; nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori di nostra competenza (che oltre al settore chimico riguardano i settori del petrolio, della gomma e plastica, della ceramica, del vetro, della concia, delle lampade, eccetera) avevamo stabilito, insieme alle parti imprenditoriali, di attuare in linea generale il modello indicato dalla direttiva comunitaria, avendo già praticato negli anni 80 l'esperienza delle commissioni ambiente, di parte sindacale, alle quali erano attribuiti (in materia di ambiente esterno e salute e sicurezza interni) poteri simili a quelli at-

tribuiti dal citato decreto legislativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Quindi avevamo in partenza una condizione ottimale, che era però molto diversa rispetto all'insieme delle altre categorie talchè quando, come prevede la norma, è intervenuto l'accordo interconfederale 22 giugno 1995 tra Cgil-Cisl-Uil e Confindustria, dovendo tener conto di un quadro generale delle imprese e delle relazioni sindacali di fatto molto inferiore a quello da noi praticato, ci ha danneggiato rendendo più difficile la gestione degli accordi da noi già stipulati, anche relativamente all'individuazione, al numero e al ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls), aspetti ora in fase di ridefinizione man mano che si rinnovano i contratti.

Nel periodo che va dal 20 settembre 1995 al 30 aprile 1996 sono stati stipulati tutti gli accordi di settore applicativi del decreto legislativo n. 626 del 1994, e non soltanto per quanto attiene i numeri, la quantità delle ore di permesso retribuito o le modalità di esercizio dei compiti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ma abbiamo anche dato avvio alle procedure, relative all'attività formativa.

Allo stato attuale, in conseguenza degli accordi nazionali di settore stipulati registriamo che oltre mille Rls, tra quelli eletti nella chimica in base alle formalità previste dalla norma e dall'accordo interconfederale, sono già passati attraverso un primo modulo di formazione di 40 ore; in particolare segnaliamo l'accordo aziendale concluso col gruppo Eni che, oltre ad un modulo di 40 ore di formazione specifica per ogni azienda del gruppo, prevede un primo modulo generale di 40 ore dedicato a definire un linguaggio comune di tutte le realtà del gruppo Eni in materia di sicurezza.

Le aziende dell'Eni avevano praticato in passato modelli di intervento sulla sicurezza specifici per ogni singola caposettore (si intendono per caposettore le società quali: Enichem, Agip spa, Agip-Petroli, Saipem, Snam, eccetera); ovviamente non erano differenti solo le modalità di intervento che praticava l'Enichem rispetto a quelle dell'Agip-Petroli, ma anche le filosofie che le ispiravano; con la nuova normativa tutte le filosofie della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori si ricompongono in una e questo ha comportato l'esigenza di organizzare un orientamento unitario verso un linguaggio comune di gruppo da adottare in questa materia.

L'accordo Eni-Fulc del 17 ottobre 1995, valido per tutte le imprese e i diversi settori del gruppo, in particolare per i settori chimico e dell'energia Eni, prevede quindi due moduli formativi di 40 ore ciascuno, dei quali il primo, quello di orientamento per un linguaggio comune, è stato interamente effettuato nel 1996 con 18 corsi nei quali sono passati 418 Rls; ora stiamo definendo con le singole caposettore i termini del secondo modulo di 40 ore, quello specifico aziendale, da espletare nel corso del 1997.

Il modello formativo adottato è quello della formazione congiunta, con la quale le parti determinano insieme gli obiettivi, i contenuti, le modalità, i tempi e le docenze. Questo modello prese avvio con l'accordo del 1991 in sede Asap, vale a dire nell'ambito delle partecipazioni

statali ed è stato poi applicato anche con Federchimica, cioè nell'ambito della chimica privata e via via nei settori della Confindustria; ora è generalmente applicato in tutti i settori di nostra competenza.

I moduli formativi attuali trattano della valutazione dei rischi e delle modalità per realizzarla e per gestirla. Su questo aspetto, con la Federchimica, prima, e con l'Eni, poi, abbiamo ottenuto un risultato di elevato valore dal primo di vista del significato della partecipazione dei Rls, intanto stabilendo che essa va favorita e poi andando oltre quanto previsto dallo stesso decreto legislativo n. 626.

Se quanto previsto fosse attuato semplicemente, sarebbe già un fatto rilevante perchè avremmo una consultazione preventiva del Rls da parte del datore di lavoro sui criteri e sugli obiettivi che ispirano la valutazione dei rischi poi, redatta la valutazione dei rischi da parte datoriale, una nuova tempestiva consultazione che contribuirebbe a determinare la validazione delle scelte operate ovvero la loro integrazione concordata.

In particolare nella definizione dell'accordo Eni-Fulc, scontata l'interpretazione di cui sopra, si prevede la partecipazione dei Rls insieme ai tecnici aziendali per definire i criteri per l'individuazione del pericolo e per la valutazione dei rischi connessi, quindi ben più di quanto preveda il decreto legislativo.

Ovviamente tra quanto concordato sulla carta e quanto praticato realmente c'è differenza; solo in cinque siti su oltre sessanta l'accordo è stato applicato come è scritto. Ciò è stato rilevato già durante i 18 corsi del primo modulo Eni, alla fine dei quali, come previsto nell'accordo stesso, abbiamo svolto una valutazione congiunta con i responsabili di Eni su quello che accadeva, sia dal punto di vista dell'andamento della formazione, sia dal punto di vista dell'andamento delle relazioni sul sito lavorativo tra direzione aziendale, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e Rls.

Mentre sulla formazione il giudizio era univocamente abbastanza positivo, sull'applicazione dell'accordo fu necessario concordare una ricognizione che evidenziò quanto da noi sostenuto, cioè limiti eccessivamente diffusi di applicazione dell'accordo e anche le ragioni di tali limiti, determinati non solo, come avevamo intuito, dalle diversità di condizioni delle relazioni tra le parti e dall'impostazione dei diversi modelli di gestione delle politiche per la sicurezza che ogni caposettore aveva adottato in passato, ma da differenze di atteggiamento tra sito e sito, dirigente e dirigente, tecnico e tecnico all'interno della stessa caposettore; vale questo sia per il personale dirigente o tecnico Enichem, Snam, Agip-Petroli, eccetera, sia per alcuni Rls, preoccupati di essere eccessivamente coinvolti in un ruolo che non fosse tipico delle rappresentanze sindacali.

Attualmente, quindi, ci troviamo nella seconda fase; è stato già dato avvio al secondo modulo Enichem e si stanno completando gli accordi con le altre società. Nel frattempo, però, si è conclusa una serie di altri accordi con le singole aziende.

In particolare, in un'attività svolta a Milano per l'area regionale lombarda, nel settore della concia, è stato sperimentato un tipo di for-

mazione da noi concordata, alla quale avrebbero dovuto partecipare i Rls, quindi i rappresentanti dei lavoratori, insieme ai responsabili dei servizi di prevenzione di parte aziendale.

Questo per la parte relativa al merito della gestione e della valutazione dei rischi e al tipo di relazione che occorre definire insieme per poter dare a questa funzione di scambio di rapporti una base che non era tradizionale di questa esperienza.

Quindi anche da noi è stato introdotto questo meccanismo e quando vi ho partecipato ho scoperto questo fatto importante: tra i due soggetti lo scambio di opinioni avveniva molto tranquillamente con l'obiettivo di trovare le soluzioni. Si crea solo un problema: si dà un'immagine distorta della figura del responsabile del servizio di protezione e di prevenzione in generale perchè questi diventa l'interlocutore per il rappresentante della sicurezza, in quanto è colui con il quale è sempre in contatto. Ma in verità, noi stiamo tornando ad insistere con tutti, anche nelle attività formative, per ricollocare al centro la funzione della riunione periodica, che è quella in cui in realtà si decidono gli interventi da adottare, in cui il datore di lavoro, come il medico competente, si assume le sue responsabilità. Allora, il verbale della riunione, riassumendo quanto è stato detto in quella sede, diventa un elemento di controllo reale di ciò che viene deciso e permette di implementare il problema della valutazione di rischi che eventualmente non fosse completa e comunque di individuare gli strumenti di miglioramento.

Comunque, stiamo lavorando in un clima assolutamente non conflittuale, con un'ampia disponibilità da parte delle imprese ad accogliere le nostre contestazioni ed a precisare i percorsi. Certamente abbiamo molto lavoro da svolgere perchè esiste un problema di natura culturale la cui soluzione non è ancora matura: si è percepito quale deve essere l'andamento in linea generale, ma si ha ancora molta difficoltà ad essere trasparenti da parte di entrambi, in particolare da parte dei datori di lavoro perchè ci sono ancora molti aspetti riservati, che non vengono detti. In linea di massima, però, si procede.

Una difficoltà, di cui si è parlato nella precedente audizione, è relativa ai siti lavorativi dove lavorano aziende terze; può trattarsi di una raffineria, di un'azienda petrolchimica o altra. È avvenuto un fatto grave alla fine del 1995 - tre morti nella raffineria di Livorno - in cui è mancata l'informazione dei lavoratori dell'azienda che eseguiva la manutenzione straordinaria, perchè non avevano indicazioni precise di quali sostanze ci fossero negli impianti. È vero che in quel caso si è trattato di un errore umano: è stato aperto un impianto che non doveva esserlo secondo l'ordine dei lavori eseguiti, tuttavia ciò è potuto accadere perchè non vi è stato il rapporto informativo necessario prima di consentire l'accesso all'azienda.

Con l'Agip abbiamo affrontato tale questione ed essa ha predisposto meccanismi affinché questo sistema di informazione immediata avvenga all'entrata dei lavoratori nei siti. Si tratta di un'informazione completa, nello stesso tempo data con un metodo sostanzialmente da corso formativo, nel senso che viene individuato il sito lavorativo,

le sue caratteristiche: viene spiegato che cosa debba esser fatto o no e come ciò debba avvenire per la necessaria cautela.

Inoltre, il responsabile dell'Agip che segue i lavori si premura di evitare che ci siano gestioni scorrette dell'attività di esecuzione dei lavori. Il problema comunque in generale resta, nel senso che il coordinamento dei datori di lavoro e la valutazione complessiva dei rischi delle singole imprese messe tra loro in rapporto non è previsto da alcuna norma. Nemmeno il decreto legislativo n. 242 del 1996 (per la seconda volta non è stata previsto) prevede il coordinamento dei rappresentanti della sicurezza e questa è materia che stiamo introducendo come elemento di negoziazione con le nostre rispettive categorie imprenditoriali per poter affermare questo principio sito per sito. Su questo tema abbiamo coinvolto i metalmeccanici e gli edili in un'iniziativa a Siracusa per aprire un ragionamento sui diversi impianti petrolchimici dove questo problema è piuttosto rilevante.

Abbiamo portato con noi una copia degli accordi conclusi con l'Eni, un elenco dei corsi effettuati e delle attività svolte in sede, i rinnovi degli accordi ed estratti di contratti stipulati sia in base al decreto legislativo n. 626 che alle successive norme, in modo che possiate avere a disposizione la documentazione.

PRESIDENTE. Credo che l'esposizione sia stata senza dubbio esauriente. Vorrei mettere in risalto l'aspetto positivo della sua relazione sui rapporti che intercorrono tra i datori di lavoro e le rappresentanze sindacali. Mi sembra di rilevare uno spirito collaborativo per l'applicazione della normativa, al di là delle difficoltà esistenti e della mancanza di cultura in ordine a questo problema: mi sembra che la strada imboccata sia quella buona.

Ringrazio i nostri ospiti per aver partecipato all'incontro.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

